



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo codice della strada*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO l’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, al primo periodo, prevede l’istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del Ministero per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 19 febbraio 2020, n. 4, la cui efficacia è stata sospesa con decreto del medesimo Capo Dipartimento 20 febbraio 2020, n. 86;

SENTITE le organizzazioni di categoria, all’esito di un confronto avviato in data 8 febbraio 2024, cui è seguito lo svolgimento di ulteriori cinque riunioni tecniche tenutesi, rispettivamente, in data 15, 22 e 29 febbraio 2024 nonché in data 7 marzo 2024 e 3 aprile 2024;

VALUTATI i contributi acquisiti a valle dei predetti incontri con le associazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell’adunanza del 23 maggio 2024;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre n. 135 del 2018, le modalità di accesso e di funzionamento del registro istituito ai sensi del medesimo comma 3, primo periodo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO necessario rendere operativo il registro istituito ai sensi del suddetto articolo 10-bis, comma 3, primo periodo, anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 3, del citato decreto-legge n. 104 del 2023, che, nel prevedere misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, al comma 1 richiama la necessità di procedere ad una ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, da effettuarsi mediante l'adozione del decreto di cui al richiamato articolo 10-bis, comma 3;

DECRETA:

Articolo 1 *(Oggetto)*

1. Il presente decreto definisce le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le specifiche tecniche nonché le relative modalità di accesso e di registrazione al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore. Le specifiche tecniche dell'applicazione informatica sono contenute nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) autorizzazione: il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;
 - b) CED: il Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) doppia guida: in relazione ai titolari di licenza, l'avvalimento di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari, ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - d) impresa: l'impresa titolare dell'autorizzazione o della licenza oppure il consorzio o la cooperativa a cui tale titolo legale è stato conferito, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, legge 15 gennaio 1992, n. 21. L'impresa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della citata legge n.21 del 1992, deve avere la proprietà ovvero la disponibilità del veicolo o natante in conformità alla normativa vigente.
 - e) licenza: il titolo abilitativo per l'esercizio del servizio taxi;
 - f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - g) Registro Elettronico NCC Taxi, di seguito RENT: il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante

a motore, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, primo periodo, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

- h) servizio taxi: il servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- i) servizio di noleggio con conducente: il servizio di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 3

(Contenuti del RENT)

1. Il RENT contiene i dati di cui all'Allegato A ed è diviso in distinte sezioni relativamente a:

- a) imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
- b) imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
- c) imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore.

2. Il RENT contiene i dati relativi ai contratti stipulati, in assenza di intermediazione, con un committente, riferiti a un periodo di tempo predeterminato nel medesimo contratto di durata, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché della legislazione regionale e dei regolamenti comunali.

3. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero provvede con proprio provvedimento alle eventuali modifiche di cui all'Allegato A del comma 1.

Articolo 4

(Accesso al RENT)

1. Al RENT hanno facoltà di accesso:

- a) gli agenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;
- b) le imprese registrate, unicamente ai fini della consultazione dei dati alle medesime riferiti;
- c) chiunque sia legittimato ai sensi della legislazione vigente, unicamente per la consultazione dei dati di cui all'Allegato A, lettere a), ad esclusione del dato relativo alla sede legale nel caso di ditta individuale, c), e), h), i), l), m), n) e o);
- d) gli Uffici di motorizzazione civile del Ministero ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento o della consultazione dei dati presenti nel medesimo RENT;
- e) il CED, ai fini della manutenzione e dell'evoluzione del RENT;
- f) i Comuni, per la consultazione a titolo gratuito dei dati concernenti i titoli, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 6;
- g) le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dell'avvenuta registrazione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), i Comuni possono comunicare al Ministero i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati.

Articolo 5

(Adempimenti delle imprese ai fini dell'iscrizione al RENT)

1. L'impresa presenta istanza di iscrizione al RENT, ovvero di aggiornamento dei propri dati, direttamente ovvero tramite delega conferita ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n.21 o alle associazioni di categoria, per via telematica mediante l'accesso ad apposito portale web istituito presso il Ministero.
2. Qualora l'impresa presenti istanza di immatricolazione, aggiornamento o emissione di una nuova carta di circolazione di un'autovettura o di una motocarozzetta in uso di taxi o di noleggio con conducente, la stessa è tenuta, contestualmente, a presentare istanza per l'iscrizione al RENT ovvero l'aggiornamento dei relativi dati, secondo le modalità di cui al comma 1. La conclusione dei procedimenti di immatricolazione, aggiornamento o rilascio della nuova carta di circolazione è comunque subordinata all'iscrizione nel RENT ovvero all'aggiornamento dei relativi dati.
3. In tutti i casi di variazione dei dati inerenti ai titoli abilitativi, ivi compresi i casi di variazioni relative a conferimenti o ritrasferimenti, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero a trasferimenti, ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge, le imprese provvedono, entro trenta giorni, all'aggiornamento dei dati del RENT, secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese di cui al comma 8 del medesimo articolo 80 verificano l'iscrizione nel RENT.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche nei confronti delle imprese che esercitano il servizio taxi o il servizio di noleggio con conducente espletato con natante a motore.
6. All'esito della procedura di iscrizione, sono rilasciati appositi tagliandi, attestante la regolare iscrizione nel RENT, che sono apposti sulla carta di circolazione di ogni veicolo.

Articolo 6

(Trattamento di dati personali)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il registro elettronico. Il titolare del trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, assicurando, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 e che sia effettuato ai soli fini dell'esecuzione delle attività previste dal presente decreto.
2. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dal presente decreto, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 sono indicate nell'Allegato B.

Articolo 7

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le imprese presentano l'istanza di iscrizione al RENT entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Decorsi ulteriori quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Ministero procede alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni relativi a ciascun Comune. Decorsi ulteriori quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, in assenza di segnalazione di incongruenze da parte degli enti competenti, il Ministero procede alla ricognizione definitiva dandone pubblicità sul sito istituzionale del medesimo Ministero.

3. Ai fini di quanto previsto all'articolo 10-bis, comma 6, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il RENT è pienamente operativo decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Il decreto del Capo Dipartimento del Ministero per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 19 febbraio 2020, n.4, e il decreto del medesimo Capo Dipartimento 20 febbraio 2020, n.86, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo

ALLEGATO A

Il registro di cui all'articolo 1 contiene i seguenti dati:

- a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante o titolare dell'impresa, sede legale dell'impresa;
- b) estremi della licenza;
- c) Comune che ha rilasciato la licenza;
- d) estremi dell'autorizzazione;
- e) Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- f) indicazione per i titoli abilitativi relativi a:
 - 1) conseguimento a seguito di procedura concorsuale del Comune;
 - 2) conferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, a consorzi o cooperative dal titolare di licenza o autorizzazione nonché il contratto di lavoro;
 - 3) ritrasferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21, da consorzi o cooperative al titolare di autorizzazione o di licenza;
 - 4) trasferimento della licenza o autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - 5) eventuali provvedimenti di revoca o di sospensione;
- g) targa e telaio dell'autovettura o della motocarozzetta immatricolata in base all'autorizzazione o alla licenza rilasciata all'impresa ovvero delle autovetture destinate all'utilizzo di auto di scorta, sostitutive, temporanee o stagionali;
- h) uso in base al quale è immatricolata l'autovettura o la motocarozzetta;
- i) numero dei posti incluso il conducente;
- l) denominazione commerciale del veicolo;
- m) codice di identificazione del natante a motore adibito al trasporto di persone in base a licenza o autorizzazione e autorità presso cui è tenuto il codice identificativo del medesimo natante.
- n) tipologia e stazza lorda (tnl) del natante a motore;
- o) numero massimo di persone trasportabili dal natante a motore incluso l'equipaggio;
- p) per il servizio di noleggio con conducente, sede della rimessa e sedi operative nonché punti di imbarco o di sbarco per i natanti a motore;
- q) per il servizio taxi, eventuale indicazione in ordine allo svolgimento del servizio mediante sostituzione alla guida per malattia, invalidità o sospensione della patente, mediante sostituzione alla guida come doppia guida ovvero come collaborazione familiare, nonché i dati relativi ai sostituti, dipendenti o collaboratori e ai contratti di lavoro;
- r) con riferimento ai contratti di durata di cui all'articolo 3, comma 2, la decorrenza, la durata, i soggetti e la sede del committente;
- s) numero di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, con indicazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura tenutaria del registro.

Allegato B

Il presente Allegato Tecnico contiene i profili funzionali e tecnici del RENT anche con riferimento alle garanzie e misure di sicurezza tecnico-organizzative adottate dal Titolare, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali dei soggetti i cui dati sono coinvolti nel Trattamento, di seguito «*interessati*». Sono, altresì, descritte le tipologie di dati trattati, le categorie di interessati e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

1. Descrizione modello di funzionamento del RENT

Il trattamento dei dati personali è effettuato nell'ambito della nuova versione informatica del RENT, che costituisce l'elenco informatico di registrazione dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, di cui all'articolo 10-bis, comma 3, primo periodo, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

L'iscrizione al RENT è effettuata a seguito dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 5.

L'accesso alle informazioni e ai dati personali contenuti all'interno del RENT è garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica, ai soggetti legittimati ad accedere al medesimo RENT ai sensi dell'articolo 4 del decreto.

L'accesso al RENT da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 può avvenire attraverso i portali operativi del Dipartimento (Portale dell'Automobilista; Portale del Trasporto), ovvero tramite sistemi gestiti da altri soggetti attraverso l'intermediazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati - di seguito, anche «PDND» o infine attraverso cooperazione con i Sistemi del CED Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. In particolare:

- Gli Utenti personale amministrativo delle Imprese accedono tramite SPID livello 2 o CIE;
- gli Utenti Terzi Delegati accedono tramite SPID livello 2 o CIE;
- gli Utenti personale amministrativo delle Imprese di autoriparazione accedono tramite credenziali istituzionali con «MFA» o SPID livello 2 o CIE;
- gli Utenti personale amministrativo dei Comuni accedono tramite credenziali istituzionali con Multi-Factor Authentication (di seguito, anche «MFA») o SPID livello 2 o CIE. In caso di utilizzo di sistemi proprietari attraverso cooperazione applicativa verrà adottato lo scambio attraverso PDND, con i livelli di sicurezza definiti dalla piattaforma;
- gli Utenti personale amministrativo degli UMC accedono tramite credenziali istituzionali con MFA;
- gli Utenti personale tecnico del CED accedono tramite credenziali istituzionali con MFA;
- gli Agenti di Polizia accedono tramite le modalità di autenticazione poste in essere dal CED Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con livelli di sicurezza da questo definiti, oppure tramite credenziali istituzionali con MFA.

Nelle more dell'implementazione delle modalità di accesso sopra descritte, , e comunque sino al 31 dicembre 2024, al fine di garantire l'operatività sul RENT a tutti gli utenti sin dal momento del primo rilascio del sistema, agli Utenti personale amministrativo dei Comuni e agli Utenti personale amministrativo delle Imprese di autoriparazione viene garantito l'accesso tramite le credenziali istituzionali rilasciate dal CED.

Ciò posto, si riporta di seguito la descrizione del ciclo di vita dei dati realizzato nell'ambito del RENT:

- A. «*Raccolta dei dati*»: in tale fase, le informazioni richieste ai fini dell'iscrizione al RENT, vengono fornite dalle Imprese o da Terzi Delegati in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione e sono raccolti tramite l'apposito servizio a ciò dedicato;
- B. «*Verifica e Approvazione*»: a seguito della presentazione della richiesta di iscrizione da parte dell'Utente Impresa o Terzo Delegato, il sistema, a valle dell'esito positivo della verifica della consistenza dei dati, approva la stessa;
- C. «*Inserimento nel RENT*»: una volta approvata l'istanza di iscrizione, i dati suddetti confluiscono all'interno del RENT;
- D. «*Trattamento e Conservazione*»: una volta confluiti all'interno del RENT, i dati sono processati e conservati nel *database* del sistema per il perseguimento delle specifiche finalità del trattamento effettuato nell'ambito del RENT;
- E. «*Accesso e Utilizzo*»: i dati sono accessibili agli Utenti previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica, come sopra definito. In particolare, nell'ambito della procedura di accesso al RENT, sono previsti: (i) un sistema di *logging* integrato; (ii) soluzioni di monitoraggio per tenere traccia delle operazioni del sistema e facilitare l'identificazione di eventuali problemi tecnici;
- F. «*Aggiornamento e Manutenzione*»: i dati relativi alle imprese possono essere aggiornati in considerazione dell'inserimento di nuove informazioni e/o di modifica delle informazioni esistenti a cura delle Imprese, dei Terzi delegati, del personale amministrativo degli UMC e del CED;
- G. «*Archiviazione e Backup*»: i dati possono essere archiviati in un formato sicuro per scopi di conservazione a lungo termine e *backup*, per prevenire la perdita dei medesimi a causa di guasti tecnici o altri incidenti. A tal fine si prevede di introdurre un sistema a blockchain che ne garantisca immutabilità;
- H. «*Cancellazione logica*»: i dati possono essere eliminati mediante cancellazione logica qualora non risultassero più necessari per il perseguimento delle finalità di trattamento, nonché su richiesta dell'Utente interessato.

Per ciascuna delle sezioni previste dall'articolo 3 il RENT presenta le seguenti funzioni (di seguito, anche «Funzioni»:

1. «*Richiesta di iscrizione*»;
2. «*Verifica delle richieste di iscrizione*»;
3. «*Anagrafica Impresa*».

In particolare, si precisa che:

- l'Utente Impresa può eseguire le seguenti operazioni:
 - «*Richiesta di iscrizione*»: l'Utente compila i campi e carica la documentazione relativa alla presentazione dell'istanza di iscrizione;
 - «*Anagrafica Impresa*»: l'Utente visualizza i dati del proprio profilo all'interno del quale è abilitato ad effettuare le seguenti operazioni:
 - Censimento dei CF che sono abilitati ad operare in vece dell'Utente in qualità di Terzi Delegati. I CF verranno utilizzati per riconoscere i soggetti al momento del login attraverso SPID;

- Censimento dei CF dei Vettori NCC e dei Conducenti, come definiti nello schema di Decreto del Foglio di Servizio, che possono operare per conto dell'Impresa ai fini dell'esecuzione delle operazioni descritte nell'Allegato Tecnico dello schema di Decreto medesimo;
- Aggiornamento dati;
- Visualizzazione dei provvedimenti di revoca o sospensione adottati nei confronti del medesimo.

Ciò posto, si precisa che è previsto un sistema di notifica automatica nei confronti dell'Utente Impresa, per le comunicazioni relative al RENT.

- L'Utente Terzo Delegato può eseguire le seguenti operazioni:
 - «*Richiesta di iscrizione*»: l'Utente compila i campi e carica la documentazione relativa alla presentazione dell'istanza di iscrizione per conto dell'Utente Impresa;
 - «*Anagrafica Impresa*»: l'Utente aggiorna e modifica i dati del profilo, in seguito alla delega ricevuta a sistema dall'Impresa;

Si precisa che, terminato il processo di richiesta di iscrizione a cura di un Utente Terzo Delegato, il sistema notifica in via automatica all'Utente Impresa, tramite PEC, l'invio della richiesta di iscrizione, rimandando all'accesso al sistema per la visualizzazione dei relativi dati;

- L'Utente personale amministrativo delle Imprese di autoriparazione può eseguire le seguenti operazioni:
 - «*Anagrafica Impresa*»: l'Utente visualizza i dati per la sola consultazione. Con riferimento alle informazioni relative ai provvedimenti di revoca o sospensione adottati, la visualizzazione è limitata ai soli effetti degli stessi;
- L'Utente personale amministrativo del Comune può eseguire le seguenti operazioni:
 - «*Anagrafica Impresa*»:
 - L'Utente visualizza i dati per la consultazione dei titoli delle Imprese relative al proprio comune;
 - L'Utente può inserire eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati e gestire eventuali modifiche a valere sugli stessi;
- L'Utente personale amministrativo degli UMC può eseguire le seguenti operazioni:
 - «*Anagrafica Impresa*»: l'Utente visualizza i dati per la sola consultazione. Con riferimento alle informazioni relative ai provvedimenti di revoca o sospensione adottati, la visualizzazione è limitata ai soli effetti degli stessi;
- L'Utente personale tecnico del CED può eseguire le seguenti operazioni:
 - «*Richiesta di iscrizione*»: l'Utente organizza e struttura i dati e manutene il sistema;
 - «*Verifica delle richieste di iscrizione*»: l'Utente organizza e struttura i dati e manutene il sistema;
 - «*Anagrafica Impresa*»: l'Utente organizza, struttura, consulta, recupera e, se necessario, cancella i dati e manutene il sistema;
- L'Utente Agenti di polizia può eseguire le seguenti operazioni:

- «Anagrafica Impresa»: l'Utente visualizza i dati per la sola consultazione. Con riferimento alle informazioni relative ai provvedimenti di revoca o sospensione adottati, la visualizzazione è limitata ai soli effetti degli stessi.


Le operazioni eseguibili dagli utenti all'interno del RENT, ciascuno nell'ambito della propria area di operatività, sono tracciate e monitorate al fine di garantire l'integrità e la correttezza del trattamento dei dati, in conformità alla disciplina vigente. Al riguardo, si precisa che il sistema consente la registrazione delle istanze, la modifica dei profili delle imprese, l'aggiornamento dei dati, nonché la gestione dei provvedimenti di revoca o sospensione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in veste di Titolare del trattamento, sottopone agli Interessati l'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, contenente le informazioni in merito al trattamento dei dati eseguito nell'ambito del RENT.

In particolare, l'informativa è fornita attraverso le seguenti modalità:

- Apposizione di *flag* relativo alla presa visione dell'informativa medesima, nei casi in cui la richiesta di iscrizione sia presentata dalle Imprese;
- caricamento dell'informativa firmata dall'Impresa delegante, nei casi di presentazione della richiesta di iscrizione da parte dell'Utente Terzo Delegato.

Di seguito è mostrata l'Architettura Logica con le macro-componenti ed i layer che la caratterizzano.




Il layer di identity management è progettato per fornire un'esperienza di accesso sicuro e unico agli utenti, implementando funzionalità di single sign-on (SSO) e integrando protocolli moderni di federazione come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta d'Identità Elettronica); in tale layer si integrano anche i controlli sui token scambiati con la PDND per la cooperazione applicativa.

Le informazioni ricevute dalla federazione, come ad esempio i dati di autenticazione forniti tramite SPID livello 2 o CIE, vengono quindi verificate dall'applicativo per garantire che gli utenti corrispondano ai requisiti necessari per l'accesso. Nel caso specifico, il sistema verifica se l'utente è un rappresentante legale di

un'impresa di TAXI e NCC (Noleggio Con Conducente) o comunque un utente riconosciuto dalla specifica impresa, ovvero, in caso di mancata approvazione automatica, il personale amministrativo degli UMC o il personale tecnico del CED verificano l'istanza presentata, prima di autorizzare l'effettiva operatività sul sistema RENT per le funzionalità di data entry.

Questo approccio garantisce che solo gli utenti autorizzati, che soddisfano specifici requisiti di identità, possano accedere e utilizzare le funzionalità dell'applicativo, migliorando così la sicurezza e riducendo il rischio di accessi non autorizzati o fraudolenti.

Si riporta di seguito la soluzione specifica adottata per il RENT all'interno dell'architettura logica appena descritta. Questa si avvale di apposite risorse tecnologiche, rappresentate dall'architettura applicativa seguente.



Il *front-end* dell'applicazione è realizzato da una *Single Page Application* (SPA), i cui meccanismi di autenticazione e autorizzazione sono gestiti dall'Identity Portal della Motorizzazione (di seguito, anche «IdP»), che all'atto del login rilascia un *Id-Token*. Lo stesso è verificato dal Gateway che, in caso di *token* valido, ribalta la richiesta ai microservizi *stateless*. I microservizi effettuano RBAC sul profilo dell'utente.

Relativamente alla cooperazione applicativa, questa avverrà tramite l'integrazione della PDND, in cui l'API gateway sarà predisposto per esporre le API opportunamente configurate.

L'*object storage* viene utilizzato come area di archiviazione documentale anche sfruttando le *feature* di cifratura degli strumenti utilizzati; il *Message broker* viene utilizzato per garantire il paradigma di un'architettura *event-driven*.

Le credenziali di accesso al database, al *message broker* e all'*object storage* sono gestite come *secrets*.

Si prevede l'utilizzo di un server SMTP interno al CED e l'integrazione di servizi *Blockchain* per garantire l'immutabilità dei documenti generati ed eventualmente dei dati salvati in archivio.

2. Descrizione delle attività di trattamento dei dati personali

2.1 Tipologie di Dati trattati, in relazione alle specifiche finalità di trattamento e modalità operative di alimentazione

Nell'ambito del RENT sono raccolti e gestiti i dati e le informazioni di cui all'Allegato A.

Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal Terzo Delegato per conto dell'Impresa, sono registrate le seguenti informazioni:

- documento di delega che attesta la delega dell'Impresa al soggetto terzo per effettuare la sua iscrizione;
- dichiarazione di visualizzazione dell'informativa *privacy* firmata dal titolare dell'Impresa;
- dichiarazione di veridicità e di conformità all'originale resa dal titolare dell'Impresa;
- *flag* relativo alla dichiarazione di conformità della documentazione allegata alla documentazione esibita dall'Impresa.

Il trattamento dei suddetti dati personali è in ogni caso volto a consentire l'iscrizione degli Interessati all'interno del RENT, quale condizione necessaria per l'esercizio delle proprie, ai sensi del presente decreto.

In particolare, i dati su elencati sono resi accessibili al Titolare del trattamento per il perseguimento delle finalità di propria competenza, quali, in particolare: (i) garantire l'iscrizione da parte dell'Imprese nel RENT; (ii) il controllo, da parte dei restanti Utenti sopra riportati.

Sono, infine, registrate le informazioni relative all'apposizione da parte dell'Utente Impresa dei *flag* associati alle seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione di veridicità delle informazioni inserite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;
- presa visione dell'Informativa *privacy* fornita agli Utenti da parte del Titolare ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR.

I dati elencati confluiscono nel RENT tramite compilazione manuale.

2.2 Operazioni eseguibili sui dati e relative modalità di trattamento

Le operazioni eseguibili sui dati contenuti nell'ambito del RENT sono indicate nella tabella sottostante.

Soggetti coinvolti	Tipologia di accesso a sistema	Tipologia dei dati	Operazioni di trattamento
Impresa	SPID livello 2 o CIE	Dati personali, dati professionali; documentazione; stato corrente	Raccolta, registrazione, consultazione, adattamento/modifica
Terzi Delegati	SPID livello 2 o CIE	Dati personali, dati professionali; documentazione; stato corrente dell'Impresa	Raccolta, registrazione, adattamento/modifica
Personale amministrativo delle Imprese di autoriparazione	credenziali istituzionali con MFA o SPID livello 2 o CIE	Dati personali, dati professionali; stato corrente dell'Impresa	Consultazione
Personale amministrativo dei Comuni	credenziali istituzionali con MFA o SPID livello 2 o CIE; nel caso di cooperazione applicativa tramite PDND	Dati personali, dati professionali; stato corrente dell'Impresa	Consultazione e, per i soli provvedimenti, raccolta, registrazione adattamento/modifica
Personale amministrativo degli UMC	Credenziali istituzionali con MFA	Dati personali, dati professionali; stato corrente dell'Impresa	Consultazione
Personale amministrativo del CED	Credenziali istituzionali con MFA	Dati personali, dati professionali; stato corrente dell'Impresa	Organizzazione, strutturazione, conservazione, recupero, consultazione, utilizzo, cancellazione
Agenti di polizia	Autenticazione predisposta dal CED Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; oppure tramite credenziali istituzionali con MFA	Dati personali, dati professionali; stato corrente dell'Impresa	Consultazione

2.3. Tempistiche di conservazione

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati delle imprese sono conservati all'interno del RENT fino a 2 anni dalla decadenza della loro iscrizione, per garantire anche oltre tale data la disponibilità delle informazioni ai fini di eventuali accertamenti

di legge. Decorso il periodo di conservazione, i dati personali oggetto di trattamento vengono cancellati in modo irreversibile.

3. Analisi dei rischi

Nella seguente tabella sono descritti i rischi potenziali connessi all'utilizzo del RENT, con indicazione del livello di rischio, calcolato sulla base della gravità e della probabilità di accadimento, e le relative misure preventive adottate per la mitigazione degli stessi.

Tipologia di rischio	Descrizione	Livello di rischio	Misure preventive
<i>Malware, virus, bug</i> introdotti via internet nel sistema e nelle postazioni di lavoro.	Tale rischio può verificarsi e può comportare la perdita di dati, la violazione della sicurezza, il rallentamento del sistema, il furto di informazioni personali e il danneggiamento dei sistemi.	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • sistemi di <i>intrusion detection e prevention</i> • gestione sicura delle postazioni di lavoro • sicurezza dell'ambiente operativo
Intrusioni che possano comportare l'accesso illegittimo ai dati personali.	Il <i>Data Breach</i> è una violazione della sicurezza, che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione, accesso, copia o consultazione non autorizzate di dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • controllo degli accessi logici ed autenticazione) • minimizzazione della quantità di dati personali • sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti • sicurezza dell'ambiente operativo • sicurezza della rete e delle comunicazioni • tracciatura e monitoraggio • controllo degli accessi fisici • gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali
Rischio di perdita accidentale di dati.	Tale rischio è riconducibile a problemi di funzionamento dei sistemi informatici o a condotte umane non corrette, che possono comportare la perdita o la distruzione accidentale di dati.	Basso	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione delle apparecchiature • sicurezza dell'ambiente operativo • sicurezza della rete e delle comunicazioni • controllo gestione sicura dell'<i>hardware</i>, delle risorse e dei dispositivi • <i>backup</i> • procedure previste dal Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni

Tipologia di rischio	Descrizione	Livello di rischio	Misure preventive
			<ul style="list-style-type: none"> protezione delle fonti di rischio ambientali
Attacco informatico che renda indisponibile il servizio.	Attacchi DoS o DdoS che vanno a saturare la banda disponibile o le risorse elaborative rendendo indisponibile il servizio.	Medio	<ul style="list-style-type: none"> sistemi di <i>intrusion detection e prevention</i>: sicurezza della rete e delle comunicazioni sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti
Sabotaggi di apparecchiature, server, apparati di reti.	Tali rischi possono verificarsi a seguito di accessi non autorizzati ai sistemi o qualunque azione dannosa che potrebbe portare al furto di dati sensibili o al blocco dei sistemi.	Basso	<ul style="list-style-type: none"> controllo degli accessi fisici gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali controllo gestione sicura dell'<i>hardware</i>, delle risorse e dei dispositivi protezione delle fonti di rischio ambientali
Guasti tecnici, quali malfunzionamenti apparecchiature, interruzione alimentazione elettrica, e malfunzionamenti software.	Tali rischi possono verificarsi in mancanza di affidabilità delle apparecchiature e un cattivo comportamento del software può dipendere, da errori presenti nel codice, dall'ambiente esecutivo.	Basso	<ul style="list-style-type: none"> controllo gestione sicura dell'<i>hardware</i>, delle risorse e dei dispositivi protezione delle fonti di rischio ambientali

4. Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza adottate

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti identifica il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, tramite appositi atti di nomina, ai fini dell'affidamento dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero medesimo.

In adempimento all'articolo 32 del GDPR, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti adotta sulle infrastrutture tecnologiche, anche per mezzo del Responsabile del trattamento dei dati personali, le seguenti misure di sicurezza infrastrutturali, oltre a quelle risultanti dalle valutazioni di impatto:

- con riferimento ai sistemi di *intrusion, detection e prevention*, i servizi esposti del RENT sono protetti da sistemi IDS/IPS che monitorano e bloccano gli attacchi di varia tipologia (es. DoS, DdoS, sfruttamento vulnerabilità, *syn flood*, ecc.);

- con riferimento al controllo degli accessi logici ed autenticazione, in particolare la parte di autenticazione è gestita con un *Identity Portal* IDP federato con SPID mentre la parte di accesso è gestita direttamente dall'infrastruttura dei Portali;
- con riferimento alla gestione sicura delle postazioni di lavoro, le PDL del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono sotto dominio e sotto antivirus, con Endpoint Detection and Response (EDR), e patch di sicurezza, controllate centralmente. Le PDL del Responsabile del trattamento dei dati personali, su cui quest'ultimo opera per la manutenzione dei sistemi, sono sotto dominio e si collegano alla rete del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso un client VPN autenticato, tramite MFA, nell'eventualità in cui venga effettuato un collegamento da remoto;
- con riferimento alla manutenzione delle apparecchiature, su tutti gli apparati sono attivati contratti di manutenzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con riferimento alla minimizzazione della quantità di dati personali, le autorizzazioni e i permessi sono configurati secondo il principio del minimo privilegio, assicurando che gli utenti abbiano accesso solo alle sezioni e alle operazioni strettamente necessarie per le loro funzioni;
- con riferimento alla sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti, il *Change Management* effettuato tramite processi in linea con i principi di *Security & Privacy by Design*. Viene effettuato il *patching* periodico della sicurezza dei Sistemi e vengono effettuati dei VA infrastrutturali e dei *Penetration Test* lato applicativo in modalità *Blackbox* con cadenza semestrale;
- con riferimento alla sicurezza dell'ambiente operativo, sono previste le seguenti misure: (i) manutenzione HW e SW di base; (ii) installazione tempestiva degli aggiornamenti di sicurezza distribuiti dal produttore ("*patching*"); (iii) rimozione di servizi, applicazioni e protocolli che non sono utilizzati; (iv) configurazione di Utenti autorizzati con i relativi permessi; (v) configurazione di sistemi di controllo delle risorse per il monitoraggio degli accessi e delle violazioni; (vi) *Change Management* con riferimento sicurezza della rete e delle comunicazioni, la rete è perimetrata e il servizio di accreditamento del RENT è separato a livello III nella parte di *frontend* e di *backend*;
- con riferimento alla tracciatura e al monitoraggio, le applicazioni sono configurate per produrre i *log* necessari a tracciare gli eventi significativi, e una piattaforma di *Log Management* è configurata per raccogliere, interpretare, indicizzare e conservare gli stessi per un anno;
- con riferimento al controllo degli accessi fisici alla sede di Via G. Caraci a Roma, lo stesso è consentito al personale autorizzato, nonché ai visitatori, mediante l'assegnazione (definitiva per il personale fisso e temporanea per gli ospiti) di un *badge* che permette l'accesso al perimetro e, ove configurato, al Palazzo dove è situato il CED;
- con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali, il Dipartimento, nell'ambito del suo sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, ha definito un processo di gestione degli incidenti e una procedura specifica di *Data Breach* che è adottata qualora l'evento riguardi i dati anche di questo specifico trattamento in esame;
- con riferimento alla gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi, i server sono posizionati in un CED e sono dotati di armadi *rack* con serratura, controllo della temperatura con impianto di refrigerazione, sistemi di antincendio oppia linea di alimentazione con UPS (batteria tampone) e gruppo di continuità per garantire la continuità elettrica;
- con riferimento alla protezione delle fonti di rischio ambientali, il CED è dotato di un sistema antiincendio a gas inerti, un sistema di allagamento. Tutti i *server* sono attestati su una doppia linea di alimentazione che in cascata è dotata di un UPS dedicato e un gruppo elettrogeno;

- con riferimento alle procedure previste dal Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni, le stesse sono definite nel Piano di Sicurezza;
- con riferimento al *Backup*, sono utilizzati specifici *tool* e *appliance* per la conservazione (su disco e su nastro) degli stessi;
- con riferimento alla cancellazione sicura, la stessa viene effettuata attraverso *software* specifici;
- con riferimento alle *policy* e alle procedure per la protezione dei dati personali, come definito nel piano della sicurezza, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti adotta integralmente quanto stabilito dal Codice *privacy* e dal GDPR.